

SETTORE

RISCOSSIONE

**AGGIORNATE LE FAQ IN MATERIA DI
RISCOSSIONE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ
DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”**

RIFERIMENTI

- Artt. 4 e 5, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021
- FAQ Agenzia Entrate - Riscossione
- Informative SEAC 27.5.2020, n. 158; 1.6.2020, n. 161 e 29.3.2021, n. 96

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio sito Internet i chiarimenti, in forma di FAQ, aggiornati alle novità apportate dal c.d. “Decreto Sostegni” in materia di riscossione.

In particolare è confermato che:

- *per i pagamenti sospesi fino al 30.4.2021 delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., da effettuare entro il 31.5.2021, è possibile richiedere la rateizzazione. A tal fine “è opportuno” presentare la domanda entro il 31.5.2021;*
- *la proroga al 31.7.2021 dei versamenti delle rate 2020 della “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio” può essere usufruita dai soggetti che hanno pagato tempestivamente tutte le rate in scadenza nel 2019. La proroga al 30.11.2021 per le rate in scadenza nel 2021 (fino al 31.7) è consentita a condizione che il versamento delle rate 2020 sia effettuato entro il 31.7.2021.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Il DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", ha introdotto alcune novità in materia di riscossione e, in particolare (Informativa SEAC [29.3.2021, n. 96](#)):

- la proroga dal 28.2 al 30.4.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.5.2021 (anziché entro il 31.3);
- relativamente alle somme dovute ai fini della "rottamazione dei ruoli" / "saldo e stralcio", la proroga:
 - al 31.7.2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
 - al 30.11.2021 delle rate 2021 in scadenza fino al 31.7;
- l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito imponibile 2019 fino a € 30.000;
- la possibilità di definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021. La definizione, che si perfeziona con il pagamento di un importo "ridotto" di quanto dovuto, è consentita ai soggetti con partita IVA attiva al 23.3.2021 che hanno subito una riduzione del volume d'affari 2020 superiore al 30% di quello del 2019;
- la proroga di 1 anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha aggiornato i chiarimenti, forniti sotto forma di FAQ presenti sul sito <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/>, in merito alle nuove disposizioni riguardanti la sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento, ecc. nonché alla proroga dei versamenti delle rate 2020 e 2021 relative alla "rottamazione dei ruoli" / "saldo e stralcio".

La stessa Agenzia ha altresì confermato che, con riguardo all'annullamento automatico dei debiti fino a € 5.000, è necessario **attendere lo specifico Decreto del MEF** che individuerà le modalità e le date dell'annullamento.

FAQ AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

1. Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle Entrate - Riscossione?

I Provvedimenti emanati nel periodo di emergenza COVID-19 hanno differito al 30.4.2021 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8.3.2020 (*) al 30.4.2021.

(*) *Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.*

2. Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8.3.2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 30.4.2021.

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31.5.2021.

3. I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31.5.2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione.

Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31.5.2021.

4. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall'8.3.2020 al 30.4.2021)?

No. Nel periodo di sospensione (dall'8.3.2020 al 30.4.2021) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha notificato o notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite PEC.

5. Ho una cartella notificata ante 2010 di importo residuo inferiore a € 5.000. Cosa prevede il "Decreto Sostegni" per lo stralcio?

Trattandosi di una cartella riferita a carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, di importo residuo inferiore a € 5.000, la riscossione della stessa è sospesa.

A tale riguardo, le modalità e le date dell'annullamento saranno definite da un Decreto del MEF, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del "Decreto Sostegni".

6. È stata disposta una proroga per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio"?

Sì. Il "Decreto Sostegni" ha prorogato:

- al 31.7.2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio", precedentemente fissato al 1.3.2021 dal "Decreto Ristori" (DL n. 137/2020);
- al 30.11.2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza il 28.2, il 31.3, il 31.5 e il 31.7.2021.

Attenzione, possono usufruire della proroga al 31.7.2021 delle rate in scadenza nell'anno 2020 solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate che erano in scadenza nell'anno 2019.

Al pari, potranno usufruire della proroga al 30.11.2021 delle rate in scadenza nell'anno 2021 solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31.7.2021, di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020.

Resta confermata la scadenza del 30.11.2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell'anno 2021 della "rottamazione-ter".

7. Saranno considerati regolari anche i pagamenti di tutte le rate della "rottamazione-ter" e/o del "saldo e stralcio" effettuati nei 5 giorni successivi ai nuovi termini?

Sì. Il "Decreto Sostegni" considera tempestivi anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31.7.2021 (per le rate scadute nel 2020) e del 30.11.2021 (per le rate con scadenza 28.2, 31.3, 31.5, 31.7 e 30.11.2021).

Anche per le rate dell'anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione agevolata.

8. Non ho pagato le rate della “rottamazione-ter” e/o del “saldo e stralcio” in scadenza entro il 31.12.2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Sì. Il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) dei debiti oggetto di “rottamazione-ter” o di “saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

Il “Decreto Ristori” ha esteso la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della “prima rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

9. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza dall’8.3.2020 al 30.4.2021 è sospeso. Queste rate devono essere versate comunque entro il 31.5.2021.

Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 30.4.2021.

10. Durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Sì. L’operatività di Agenzia delle Entrate - Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

11. Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8.3.2020 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 31.5.2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il “Decreto Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

Inoltre, il “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31.12.2021.

